

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **331/2002** (ECLI:IT:COST:2002:331)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: **CAPOTOSTI**

Camera di Consiglio del **08/05/2002**; Decisione del **01/07/2002**

Deposito del **09/07/2002**; Pubblicazione in G. U. **17/07/2002**

Norme impugnate:

Massime: **27156**

Atti decisi:

N. 331

ORDINANZA 1 - 9 LUGLIO 2002.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 28 del 17 luglio 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da L. B. contro l'Università degli studi di Trieste ed altri, iscritta al n. 882 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, nel giudizio promosso da una funzionaria amministrativa, inquadrata all'VIII livello presso l'Osservatorio astronomico di Padova, per l'annullamento del provvedimento n. 1284 del rettore dell'Università degli studi di Trieste, reso in data 19 gennaio 2000, con il quale si subordinava il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca alle dimissioni dal posto di dipendente di ruolo dell'Osservatorio astronomico, in applicazione dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), con ordinanza del 12 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il rimettente premette di aver giudicato infondato il ricorso sotto diversi profili di legittimità relativi alla disposizione impugnata;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata viola peraltro l'art. 3 della Costituzione "nella parte in cui non distingue tra dipendenti di enti di ricerca e tra personale degli stessi impegnato in tale attività o in quella amministrativa";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, sia nell'atto di intervento che nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, posto che la ratio della norma denunciata sarebbe quella di "offrire agli enti di ricerca la possibilità di avvalersi, per un periodo determinato, dell'apporto scientifico di persone estranee all'ambito di detti enti e particolarmente qualificate".

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, premette che la ricorrente ha eccepito, a conforto della domanda di annullamento, molteplici censure di legittimità nei confronti del provvedimento rettorale impugnato, proprio in relazione alla disposizione denunciata;

che l'ordinanza di rimessione espressamente dichiara che il ricorso proposto avverso il predetto provvedimento rettorale è stato ritenuto infondato e sono state rigettate le censure sollevate in riferimento alla norma impugnata e cioè l'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997;

che, pertanto, la questione è irrilevante per difetto di pregiudizialità, in quanto il rimettente nel giudicare infondato in relazione alla predetta norma il ricorso pendente dinanzi a sé ha così fatto applicazione della disposizione censurata e si è quindi precluso la possibilità di rimetterla in discussione e di sollevare l'eccezione di legittimità costituzionale (ordinanze n. 264 del 1998; n. 67 del 1998; n. 300 del 1997);

che, d'altra parte, il profilo della rilevanza della questione sollevata appare privo di motivazione, non consentendo a questa Corte il necessario controllo sulla sussistenza di tale condizione di proponibilità;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.